



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità  
degli Atti normativi

XVII legislatura

## ADEMPIMENTI PREVISTI

dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154:  
*Delega al Governo per il recepimento  
delle direttive europee e l'attuazione  
di altri atti dell'Unione europea -  
Legge di delegazione europea 2013 -  
secondo semestre*

- LXXIX -



LENTE DI INGRANDIMENTO



## *INDICE*

|                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| PREMESSA .....                                                                                                                                                                                                                                        | 5 |
| ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2014, N. 154:<br><i>DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E<br/>L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA - LEGGE DI<br/>DELEGAZIONE EUROPEA 2013 - SECONDO SEMESTRE</i> ..... | 6 |





## PREMESSA

*La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.*

*Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.*

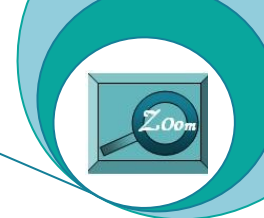
*In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.*

*Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":*



*In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.*

*Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.*



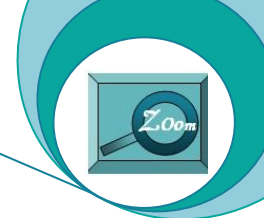
**ADEMPIMENTI PREVISTI**  
**dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154:**  
*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e  
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  
Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre*

**Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014,  
con entrata in vigore: 12 novembre 2014.**

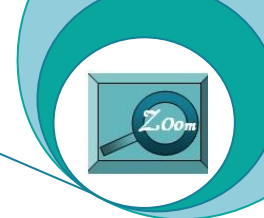
| FONTE             | ORGANO  | TERMINE                                                                                                  | ADEMPIMENTO PREVISTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| art. 1<br>co. 1-3 | Governo | <sup>1</sup>                                                                                             | È delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla legge <sup>2</sup> .                                                                                                                                                          |
| art. 2<br>co. 1   | Governo | <i>entro due anni dalla<br/>data di entrata in<br/>vigore della legge</i><br><br><b>12 novembre 2016</b> | È delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. |

<sup>1</sup> In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

<sup>2</sup> Gli allegati A e B alla legge n. 154 del 2014 sono riportati al termine della presente tabella.



| FONTE           | ORGANO  | TERMINE                                                                                         | ADEMPIMENTO PREVISTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| art. 5<br>co. 1 | Governo | <i>entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge</i><br><br><b>12 novembre 2015</b> | È delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il <i>venture capital</i> , e del regolamento (UE) n.346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale.                           |
| art. 6<br>co. 1 | Governo | <i>entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge</i><br><br><b>12 maggio 2015</b>  | È delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e <i>intelligence</i> tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. |
| art. 7<br>co. 1 | Governo | <b>20 luglio 2019</b>                                                                           | È delegato ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea, adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea.                                                    |



| FONTE           | ORGANO  | TERMINE                                                                                                                                               | ADEMPIMENTO PREVISTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| art. 7<br>co. 2 | Governo | <i>Entro ventiquattro<br/>mesi dalla data di<br/>entrata in vigore del<br/>decreto legislativo di<br/>cui al comma 1</i><br><br><b>20 luglio 2021</b> | Può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo con il quale è adottato il testo unico di cui al comma 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| art. 9<br>co. 1 | Governo | <b>12 maggio 2015</b>                                                                                                                                 | È delegato ad adottare un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, secondo le procedure e i criteri direttivi di cui agli articoli 31, commi 2, 3, 5 e 9, e 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. |





## **Allegato A**

*(Articolo 1, commi 1 e 3 della legge n. 154 del 2014)*

*2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, che modifica la *direttiva 2003/98/CE* relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (termine di recepimento: 18 luglio 2015);

*2013/61/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013*, che modifica le *direttive 2006/112/CE* e *2008/118/CE* in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.



## Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3, della legge n.154 del 2014)

[2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009](#), in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (termine di recepimento: 31 marzo 2015);

[2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010](#), relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata);

[2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012](#), che modifica la [direttiva 2008/106/CE](#) concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'[articolo 1](#), punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);

[2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013](#), sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il [regolamento \(CE\) n. 2006/2004](#) e la [direttiva 2009/22/CE](#) (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015);

[2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013](#), che modifica la [direttiva 2003/41/CE](#), relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la [direttiva 2009/65/CE](#), concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la [direttiva 2011/61/UE](#), sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014);

[2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013](#), concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (per gli [articoli 3, punti 7, 12, 13](#), e da [15 a 22](#); [4](#), paragrafo 1; [5](#); [7](#), paragrafo 4; [8](#), paragrafi da 2 a 9; [9](#); [10](#), paragrafo 2; [11](#), paragrafi 1 e 3; da [12 a 16](#); da [18 a 29](#); da [31 a 35](#); [37](#); [38](#), paragrafi 1 e 2; da [39 a 42](#); [45](#); [46](#) e per gli [allegati I, II e III](#), termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'[allegato I](#), termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

[2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013](#), sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la [direttiva 2004/35/CE](#) (termine di recepimento: 19 luglio 2015);

[2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013](#), che modifica la [direttiva 92/65/CEE del Consiglio](#) per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano



gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre 2014);

*2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli *articoli da 1 a 30, 31*, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e *allegato I*, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'*articolo 31*, paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

*2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da *1 a 12*, da *14 a 28, 30* e per l'*allegato I*, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);

*2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della *direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* e abrogazione delle *direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio* (termine di recepimento: 20 luglio 2015);

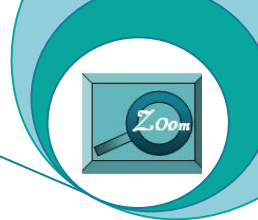
*2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013*, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva *2002/87/CE* e abroga le *direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE* (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);

*2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013*, recante modifica della direttiva *2009/16/CE*, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);

*2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013*, che modifica le *direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE* per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015);

*2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013*, che modifica la *direttiva 2006/112/CE* relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento);

*2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013*, che modifica la *direttiva 2006/112/CE* relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento);



*2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014*, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).

*Deliberato il 27 novembre 2014*

Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale  
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

- N. LXXVIII - XVII. Adempimenti previsti in merito alla legge 14 gennaio 2013, n. 10: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.*
- N. LXXVII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163: Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.*
- N. LXXVI - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.*
- N. LXXV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.*
- N. LXXIV - XVII. Costituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio e primi adempimenti relativi alla legge 24 dicembre 2012, n. 243: Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio.*
- N. LXXIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.*
- N. LXXII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147: Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.*
- N. LXXI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 22 agosto 2014 n. 119: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.*
- N. LXX - XVII. Adempimenti previsti ed effettuati relativi al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 : Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.*
- N. LXIX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.*
- N. LXVIII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112: Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino.*
- N. LXVII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 22 luglio 2014, n. 110: Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.*
- N. LXVI - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125: Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.*
- N. LXV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 : Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.*